

FASI DEL PROCESSO

FASI DEL PROCESSO

Svolgimento processo con le sole fasi necessarie

Fase introduttiva: notifica e deposito del ricorso; costituzione delle parti intime; fissazione udienza (di discussione)

Fase di trattazione: scambio di documenti, memorie, repliche; discussione orale in udienza

Fase decisoria: discussione (dei giudici) in camera di consiglio e adozione della decisione

Svolgimento del processo con fasi eventuali

Fase introduttiva

FASE CAUTELARE= fase in cui si decide sulle misure cautelari richieste

FASE ISTRUTTORIA*= fase in cui si assumono eventuali mezzi di prova

Fase di trattazione

FASE ISTRUTTORIA (eventualmente anche a seguito dell'udienza di trattazione)

Fase decisoria

FASI DEL PROCESSO

Svolgimento della fase introduttiva SENZA domanda cautelare (SOLO 1o+ UDienze DI MERITO):

- Notifica del ricorso entro 60 gg. alle controparti necessarie
- Deposito del ricorso entro 30 gg. alla Segreteria del T.A.R.
- Deposito istanza fissazione udienza
- Costituzione delle parti intime entro 60 gg. dal perfezionamento della notifica
- **Fissazione del Presidente dell'udienza di merito** e designazione del relatore scaduto il termine di costituzione delle parti (ex art. 71)

Svolgimento della fase introduttiva CON domanda cautelare (1o+ UDienze CAUT. e 1o+ UDienze DI MERITO):

- Notifica del ricorso entro 60 gg. alle controparti necessarie
- **ISTANZA CAUTELARE(o nel ricorso introduttivo o con distinto ricorso)**
- Deposito del ricorso entro 30 gg. alla Segreteria del T.A.R.
- Deposito istanza fissazione udienza
- (Costituzione delle parti intime entro 60 gg. dal perfezionamento della notifica)
- **Fissazione d'ufficio dell'udienza cautelare** (e designazione del relatore) **a circa un mese dal deposito del ricorso** (ex. art. 56, comma 5 c.p.a. *...il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio).*

Tre possibili modalità di prosecuzione del giudizio all'esito dell'udienza cautelare:

a) decisione dell'istanza cautelare e rinvio al merito; b) fissazione merito a breve; c) definizione merito con sentenza semplificata (rinvio).

FASE INTRODUTTIVA

FASE INTRODUTTIVA

RICORSO INTRODUTTIVO

Atto introduttivo = **RICORSO** prima **NOTIFICATO** (entro 60 gg.) e poi **DEPOSITATO** (30gg.)

Art. 40 Contenuto del ricorso

1. Il ricorso deve contenere distintamente:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; **1. INDICAZIONI DELLE PARTI**
- b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; **2. OGGETTO DELLA DOMANDA (provvedimento impugnato)**
- c) l'esposizione sommaria dei fatti; **3. ESPOSIZIONE DEI FATTI**
- d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; **4. MOTIVI DI DIRITTO**
- e) l'indicazione dei mezzi di prova; **5. EVENTUALI MEZZI DI PROVA**
- f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; **6. PROVVEDIMENTI RICHIESTI**
- g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale. **7. SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE e 8. PROCURA**

FASE INTRODUTTIVA

RICORSO INTRODUTTIVO

Art. 44. Vizi del ricorso e della notificazione

1. Il ricorso è **nullo**:

- a) se manca la sottoscrizione;
- b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

2. Se il ricorso contiene **irregolarità**, il collegio può ordinare che sia **rinnovato** entro un termine a tal fine fissato.

3. La **costituzione** degli intimati **sana la nullità** della notificazione del ricorso, [salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,] nonché le irregolarità di cui al comma 2.

4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, **fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla**. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la **nullità** degli atti è **rilevabile d'ufficio**.

FASE INTRODUTTIVA

RICORSO INTRODUTTIVO

a) PRIMA NOTIFICATO ad amministrazione resistente e ad eventuali controinteressati (individuati) entro termini diversi a seconda delle azioni (60 gg. per azione di annullamento)

La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse (art. 41, comma 3 c.p.a.)

Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente **difficile per il numero delle persone** da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità (art. 41, comma 3 c.p.a.)

Il termine per la notificazione del ricorso è **aumentato di trenta giorni**, se le parti o alcune di esse **risiedono in altro Stato d'Europa**, o di **novanta giorni** se **risiedono fuori d'Europa** (art. 41, comma 3 c.p.a.)

b) POI DEPOSITATO presso la Segreteria del TAR competente entro 30 giorni dal momento in cui l'ultima notifica del ricorso si è perfezionata anche per il destinatario (deposito del ricorso = costituzione in giudizio del ricorrente)

A partire dal 1.1.2017 il **deposito DEVE essere fatto in via telematica**

FASE INTRODUTTIVA

ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA

Il deposito non basta a ciò che la causa venga discussa, occorre un ulteriore atto che è la **DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA** che deve essere fatta con **ATTO SEPARATO DAL RICORSO**

Non è detto che debba farla per forza il ricorrente; se la parte resistente ha interesse a che la causa venga discussa, anche essa può presentare tale istanza.

Se tale istanza non viene presentata entro un anno dal deposito del ricorso, viene pronunciata **l'estinzione** del processo per **perenzione**.

FASE INTRODUTTIVA

ATTO DI COSTITUZIONE E MEMORIA DIFENSIVA

Dopo che hanno ricevuto il ricorso attraverso la notifica l'amministrazione resistente e gli eventuali controinteressati hanno 60 giorni per costituirsi, depositando ATTO DI COSTITUZIONE o ATTO DI COSTITUZIONE E MEMORIA DIFENSIVA

La modalità della costituzione cambia, nella prassi, a seconda che vi sia l'udienza cautelare:

UDIENZA CAUTELARE: atto di costituzione e memoria difensiva (per difendersi in sede cautelare) **entro 2 giorni liberi** prima **dall'udienza cautelare**

UDIENZA DI MERITO: atto di costituzione di pura forma entro 60 gg. dalla notifica e **memoria difensiva** lasciando **30 gg. liberi** prima dell'**udienza di merito**

60 gg. per la costituzione = termine ordinatorio

30 gg. (liberi) per la memoria = termine perentorio

FASE INTRODUTTIVA

MOTIVI AGGIUNTI

I motivi aggiunti (atto del ricorrente) (art. 43)

Il ricorrente con ricorso per motivi aggiunti può introdurre in giudizio:

- “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte”
- “domande nuove purché connesse con quelle già proposte”

Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini (art. 43, comma 2)

Motivi aggiunti c.d. propri: quelli mediante i quali il ricorrente arricchisce la *causa petendi*

= il presupposto (a pena di inammissibilità) è costituito dalla sopravvenuta conoscenza di fatti e/o atti ignoti (incolpevolmente) al ricorrente al momento della proposizione del ricorso (integrazione postuma motivazione, ostensione di atti non conoscibili anteriormente dove ci siano degli elementi che vanno ad integrare la motivazione, etc.)

Motivi aggiunti c.d. impropri: quelli mediante i quali il ricorrente effettua nuove domande (annullamento di un nuovo atto; domanda di risarcimento di un danno *medio tempore* sopravvenuto, etc.)

= deve esserci una connessione oggettiva col ricorso principale

= costituiscono una sorta di ricorso autonomo e quindi occorre pagare un nuovo contributo unificato

= facoltativa la scelta se impugnare con motivi aggiunti o con autonomo ricorso. Eccezione all'art. 120, comma 5 c.p.a. obbligatorio il ricorso per motivi aggiunti per impugnare atti di gara sopravvenuti

FASE INTRODUTTIVA

RICORSO INCIDENTALE

Ricorso incidentale (atto del controinteressato) (art. 42)

Il ricorso incidentale il mezzo attraverso il quale i controinteressati e l'amministrazione resistente (solo in rari casi) "possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via incidentale"

Accessorio rispetto al ricorso principale: l'interesse a proporlo sorge solo in seguito alla proposizione del ricorso principale

Rimedio a "carattere difensivo" (o di "difesa attiva") che determina un "ampliamento dell'oggetto della cognizione del giudice" (Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2002, n. 2468), sottoponendo a quest'ultimo questioni e domande nuove che mirano a rendere inammissibile il ricorso principale

Ordine di esame del ricorso principale e ricorso incidentale (rinvio)